

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L.  
\_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L.  
\_\_\_\_\_  
Il Ragioniere  
\_\_\_\_\_

**COMUNE DI CALATABIANO**  
Provincia di Catania

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

N. 40 del 14.07.2015

**Oggetto:** Proposizione reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. avverso l'ordinanza n. 2015/1106 del 22/04/2015 emessa dalla prima sezione civile del Tribunale di Catania. Nomina del legale.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici, del mese di luglio, ore 14,15 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 LIMINA CARMELA MARIA	Assessore	X	
4 MESSINA ROSARIA FILIPPA	Assessore	X	
5 MONASTRA AGATINA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: \_\_\_\_\_.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

#### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 70 del 14 luglio 2015

**OGGETTO:** PROPOSIZIONE RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO L'ORDINANZA N. 2015/1106 DEL 22/04/2015 EMESSA DALLA PRIMA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI CATANIA. NOMINA DEL LEGALE.

Proponente: Il Responsabile Area Amministrativa  
Comm. Ispet. Sup. Pagnè Carmelo

L'Ufficio Redigente:  
Istrutt. Dirett. Petronà Pannozio

PREMESSO che con propria deliberazione n. 18 in data 23 marzo 2015 veniva deciso di resistere in giudizio nel ricorso ex 700 cpc proposto avanti al Tribunale Civile di Catania dall'Associazione Animalista "New Ranch Dog Club Onlus", con sede a Calatabiano in Contrada Baronessa- San Marco, tendente ad ottenere il pagamento della somma di € 120.000,00 quale acconto della maggiore somma dovuta per il periodo di ricovero dei cani randagi o in subordine di prendere in consegna i cani affidati a detta associazione animalista liberandola da ogni responsabilità ed onere;

CONSIDERATO che la prima Sezione Civile del Tribunale di Catania con Ordinanza del 22/04/2015 si è definitivamente pronunciata sul predetto ricorso giurisdizionale, rubricato al n. 2015/1106 RG., accogliendolo e, per effetto, disponendo il pagamento immediato alla predetta Associazione della somma di euro 47.038,50 oltre interessi dal di del dovuto fino al soddisfo;

ESAMINATA la succitata Ordinanza e le considerazioni ivi contenute;

RAVVISATO, anche in virtù di quanto evidenziato dall'avv. Claudio Fiume con nota prot. n. 8552 del 01.07.2015, che vi siano gli estremi per la proposizione di tempestivo reclamo all'ordinanza in parola avanti al Tribunale Civile di Catania al fine di tutelare gli interessi del Comune;

RITENUTO opportuno interporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della Ordinanza n. 2015/1106 del 22/04/2015 resa dalla Prima Sezione del Tribunale Civile di Catania, avvalendosi del patrocinio legale dell'avv. Claudio Fiume dell'omonimo studio legale di Catania, via Monsignor Ventimiglia, 228, legale di fiducia di questa Amministrazione, già incaricato per l'assistenza legale nel procedimento di primo grado;

VISTO il Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247," attuativo della riforma dell'ordinamento professionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 03/04/2015 avente ad oggetto: "Modifica schema di convenzione – tipo disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune in procedimenti giudiziari in cui esso è parte.", esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito dell'entrata in vigore del suddetto Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014, è stato adottato il nuovo schema di convenzione – tipo, disciplinante l'affidamento di incarichi legali per la rappresentanza e difesa del Comune di Calatabiano in tutti i procedimenti giudiziari in cui esso è parte, costituito da n. 10 articoli;

ACQUISITO al prot. n. 8968 del 10/07/2015 il preavviso di parcella di € 4.023,48 debitamente trasmesso dall'avv. Claudio Salvatore Fiume con studio legale a Catania in Via Mons. Ventimiglia n. 228, adeguato secondo i nuovi parametri forensi previsti dal sopracitato Decreto Ministero Giustizia n. 55 del 10/03/2014 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

## DELIBERA

- 1) di autorizzare, per quanto in premessa, il Sindaco pro-tempore ad interporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso e per la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della Ordinanza n. 2015/1106 del 22/04/2015, resa esecutiva dalla Prima Sezione del Tribunale Civile di Catania, relativa al ricorso ex 700 cpc proposto dall'Associazione Animalista "New Ranch Dog Club Onlus";
- 2) di incaricare l'avvocato Claudio Fiume dell'omonimo studio legale di Catania, via Monsignor Ventimiglia, 228, per l'assistenza defensionale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Calatabiano in tale procedura;
- 3) di prevedere allo scopo a favore dell'avv. Claudio Fiume la spesa di complessivi Euro 4.023,48, al capitolo 10120307 del redigendo bilancio 2015;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000; [art. 12, co. 2, L. n. 44 (81)];
- 5) Dare mandato al Responsabile dei Servizi Legali per i successivi adempimenti di competenza;
- 6) Trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

All. A)

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
Calatabiano li 14/07/2015

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA - ECONOMICO-FINANZIARIA - TECNICA - GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE - SUAP - VIGILANZA

All. B)

2) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
Calatabiano li 14/07/2015  
Il Segretario Comunale  
(Donna Concetta Puglisi)

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 4023,48 Bilancio 2015, al capitolo 10120309 art. 1 (ex codice 1010203/9)

Imp. N. 932/2015

Calatabiano li, **14 LUG. 2015**

IL SEGRETARIO COM.LE  
Dott.sa Puglisi Concetta

Funzione conferita ai sensi dell'art.97 co.4,  
lett. D), del D.Lgs. n.267/00

IL SINDACO  
Dott. Giuseppe Intelisano

NON COERENTE CON LE REGOLE  
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data **14 LUG. 2015** Firma \_\_\_\_\_

Prot. 9552 del 01/07/2015

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Contenzioso Comune di Calatabiano / Associazione Animalista New Ranch Dog Onlus

**Mittente:** "Per conto di: claudio.fiume@pec.ordineavvocaticatania.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 22/06/2015 17:54

**A:** poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 22/06/2015 alle ore 17:54:35 (+0200) il messaggio con Oggetto "Contenzioso Comune di Calatabiano / Associazione Animalista New Ranch Dog Onlus" è stato inviato dal mittente "claudio.fiume@pec.ordineavvocaticatania.it" e indirizzato a:

poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20150622175435.29373.07.2.18@pec.aruba.it

— postacert.eml —

**Oggetto:** Contenzioso Comune di Calatabiano / Associazione Animalista New Ranch Dog Onlus

**Mittente:** "claudio.fiume" <claudio.fiume@pec.ordineavvocaticatania.it>

**Data:** 22/06/2015 17:54

**A:** poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it

Vi rimetto, in allegato alla presente, copia della sentenza emessa dal giudice, Dott.ssa C.G. Cosentino, il 22/04/2015, non ancora formalmente comunicatami, ma anticipatami dal collega di controparte, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dalla "New Ranch Dog Club Onlus" nei confronti del Comune in indirizzo.

Il provvedimento, pur apparentemente ben motivato, si appalesa, già da una pur sommaria lettura, errato ed affetto da numerosi vizi che ne consigliano l'impugnazione.

In particolare, il magistrato, ha mal interpretato, a parere dello scrivente, le prove offerte dalla ricorrente e si è comunque, spinto oltre i limiti della domanda da essa formulata.

Per i suesposti motivi e per quanti altri ancora potranno dedursene, suggerisco la proposizione di tempestivo reclamo.

Segnalo, a tal fine, che lo stesso andrà depositato entro gg. 15 dalla comunicazione del provvedimento, attualmente in corso di notifica.

Nell'attesa di cortesi Vs. ai riguardo, porgo cordiali saluti

Avv. Claudio Fiume

All.. copia integrale sentenza

— Allegati: —

daticert.xml	924 bytes
postacert.eml	4,0 MB
File.PDF	2,9 MB

N. R.G. 2015/1106



**TRIBUNALE DI CATANIA**

Prima sezione civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1106/2015 promossa da:

**ASSOCIAZIONE ANIMALISTA "NEW RANCH DOG CLUB ONLUS "** (C.F. 92027340873), con il patrocinio dell'avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO, ivi elettivamente domiciliato VIA VITT. ALFIERI 84 GIARRE, presso il difensore avv. ALESSI ANTONIO CRISTOFERO

**RICORRENTE**

contro

**COMUNE DI CALATABIANO** (C.F. 00452070971), in persona del Sindaco pro tempore, , elett. dom. in Catania, via Monsignor Ventimiglia 228, presso lo studio dell'Avv. Claudio Fiume, che lo rapp. e dif. per mandato in calce alla comparsa di costituzione

**RESISTENTE**

Il Giudice, D.ssa Cristiana Gaia Cosentino,  
sciogliendo la riserva precedentemente formulata;  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorso merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Invero, appare pacifico, innanzitutto, che l'associazione ricorrente "New Ranch Dog Club Onlus" si occupa di tutela degli animali e svolge attività di custodia e detenzione di cani e gatti randagi nel territorio del Comune di Calatabiano. Detta associazione risulta iscritta all'albo regionale previsto dalla L.R. 15/2000, con decreto dirigenziale del 12.05.2013 n.1187, in atti.

Altrettanto indubbio, sotto un profilo di cognizione sommaria, è l'affidamento da parte del Comune di Calatabiano di nr.19 cani randagi alla predetta associazione come risulta dal verbale di sopralluogo dell'A.S.P. di Catania del 09.07.2012, in cui si accerta la presenza di *19 cani di proprietà del Comune di Calatabiano che sono stati identificati e sterilizzati da personale di questo Distretto*. Inoltre, l'attività svolta dalla associazione ricorrente in favore dei predetti cani non è stata seriamente contestata, anzi, è stata esplicitamente riconosciuta, come desumibile dalle diverse ordinanze emesse dal Comune di Calatabiano per la sterilizzazione degli animali (si veda all.6 del fascicolo di parte ricorrente), nonché dalla Delibera di Giunta Comunale del 22.12.2011, in cui si prende atto che per gli adempimenti imposti dalla L.78/91, *i Comuni possono avvalersi della*



*collaborazione delle Associazioni protezionistiche o animaliste e si riconosce l'attività svolta dall'Associazione quale attività svolta da un soggetto terzo nell'interesse della collettività e, pertanto, in quanto tale, pur sempre rientrante nelle finalità perseguite da questo ente pubblico.*

Ciò posto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, appare acclarata la sussistenza di una obbligazione ex lege del Comune, il quale, come dallo stesso riconosciuto, deve provvedere, ai sensi dell'art.4 della L. 14.08.1991, n.281, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.

Parimenti, la L. R. n. 15/2000, all'art.11, stabilisce che  qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani. Detto obbligo è ribadito dal Decreto Presidenziale 12.01.2007, n.7, il quale stabilisce anche la misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la custodia e il mantenimento dei cani ricoverati nei rifugi convenzionati e per la gestione dei rifugi sanitari pubblici, indicando espressamente i compensi giornalieri (per cane di piccola taglia: euro 3,50, per ogni cane di media e grossa taglia: euro 4,50). Sulla base di dette tariffe si poggia il credito avanzato dalla Associazione pari alla somma di euro 47.038,50, con la fattura n.1/2013, oggetto di apposita diffida, relativa alla custodia ed al mantenimento di nr.18 cani, credito non specificatamente contestato nel quantum.

A nulla rileva quanto sostenuto dal Comune resistente circa la mancanza di una convenzione con l'associazione predetta, in quanto l'obbligo di custodia e di mantenimento dei cani randagi catturati costituisce una precipua obbligazione ex lege, in capo all'ente locale, né la mancanza di un provvedimento amministrativo che autorizzi e accrediti la struttura assistenziale (peraltro, successivamente riconosciuta con il decreto regionale sindacato del 13.06.2013) preclude la nascita di detto obbligo di pagamento a fronte di un servizio prestato dall'Associazione in adempimento di precisi obblighi normativamente previsti. Peraltro, nessuna specifica contestazione è stata sollevata in ordine alla qualità, alla esistenza e alla durata di detta prestazione, anzi, come sopra evidenziato, il Comune ha implicitamente riconosciuto l'operato della Associazione, non essendosi attivata, fino ad oggi, per reperire altra struttura ritenuta idonea dove poter trasferire i





predetti cani, come avrebbe dovuto in ottemperanza ai doveri di normativamente imposti, e utilizzando consapevolmente i servizi resi dalla associazione (si veda, conformemente, Cass. Civ., 02.02.1999, n.849, in ordine alla irrilevanza della mancanza delle prescritte autorizzazioni; si veda, anche, Cass. Civ., 11.09.1999, n.9690, secondo cui, l'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, della utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente).

Non v'è dubbio, pertanto, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della azione cautelare incoata, sussistendo, altresì, l'indifferibilità e l'urgenza di evitare che medio tempore la proposizione del giudizio ordinario determini, come già avvenuto, gravi omissioni nella cura e nel mantenimento degli animali, come desumibile dalle foto in atti, raffiguranti lo stato di sofferenza e malnutrizione in cui versano, tali da determinare l'improcrastinabilità di provvedimenti necessari tesi a far cessare una situazione insostenibile da parte di un soggetto privato, in particolare di una associazione no profit che vive dell'unico sostegno di contributi volontari. Né può in alcun modo ritenersi moralmente e giuridicamente accettabile che la "pregevole attività espletata dalle Associazioni Animaliste, quale quella della ricovero, fondata sull'opera di volontariato e quindi sostenuta dalla libera contribuzione degli amanti degli animali" (così definita nella comparsa di costituzione di parte resistente) possa sostituirsi o sopporre di tasca propria alle gravi manchevolezze del Comune e alle precise responsabilità scaturenti dalla normativa nazionale e regionale, sia sotto il profilo civilistico che penalistico.

Non vi è dubbio che il Comune debba attivarsi immediatamente per porre in essere tutte le misure necessarie per porre fine ad una situazione il cui mancato adempimento agli obblighi di pagamento, scaturenti dalla normativa sopra evidenziata, ha determinato una situazione di indifferibilità e di urgenza che pregiudica irrimediabilmente il benessere degli animali, la cura degli stessi e non in ultimo, l'igiene e la salute pubblica.

La giurisprudenza è ormai conforme nel ritenere che il procedimento di cui all'art.700 c.p.c., consente la tutela in via anticipata e provvisoria del credito, al fine di evitare al creditore i danni conseguenti alla mancata disponibilità della somma per tutta la durata del processo, ogniquale volta il proprio diritto sia, per ciò, minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (Trib. Modena 05.05.2005). D'altronde, è ormai ammesso detto provvedimento anche con riferimento ad obblighi di facere infungibile (in tal senso Trib. Verona 09.03.2010). Inoltre, il provvedimento cautelare



atipico ben può limitarsi a prescrivere all'intimato il conseguimento di un risultato, lasciando all'intimato stesso la scelta dei modi più opportuni per conseguirlo (così Trib. Roma 20.12.1999).

Ne deriva che deve essere accolta la domanda avanzata, sussistendone i presupposti normativamente previsti dall'art.700 c.p.c. Tuttavia, non avendo parte ricorrente indicato e allegato i criteri di determinazione del credito che ha quantificato nella generica somma di euro 120.000,00, limitandosi a chiedere una c.t.u. contabile meramente esplorativa, detto credito deve ritenersi accertato nella limitata somma di euro 47.038,50, per come sopra evidenziato. In alternativa, deve essere ordinato al Comune di prendere in consegna gli animali di sua proprietà per come accertati da verbale dell'A.S.P. di Catania del 09.07.2012, fermo restando la proposizione di eventuali azioni in via ordinaria.

Ne consegue, altresì, ex artt. 91 e 669 septies c.p.c. si come modificato dalla L. 18.06.2009, n. 69, la condanna della società resistente a rifondere il ricorrente le spese di lite, che, tenuto conto dell'attività processuale espletata, liquida nella complessiva somma di Euro 2.780,00, per compensi, oltre euro 379,50, per spese, oltre spese generali, oltre i v. a. e c. p. a. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014.

F.O.M.

Visti gli artt. 700, 669 sexies, 669 quater, 669 septies c.p.c.;

In accoglimento del ricorso depositato il 27.01.2015 da associazione animalista "New Ranch Dog Club Onlus", in persona del Presidente pro tempore Sig.ra Bonsignore Natalia, ordina al Comune di Calatablano, in persona del Sindaco pro tempore, di porre in essere tutti i provvedimenti all'uopo necessari al fine di garantire la immediata cura ed assistenza dei predetti cani randagi, pagando immediatamente alla predetta associazione la somma di euro 47.038,50 oltre interessi dal di del dovuto fino al soddisfo, ovvero prendendo immediatamente in consegna i cani affidati alla predetta associazione.

Condanna parte resistente a rifondere parte ricorrente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.780,00, per compensi, oltre euro 379,50, per spese, oltre spese generali, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge.

Catania, il 22.04.2015

IL GIUDICE  
(Dott.ssa Cristiana Gala Cosentino)

U  
COMUNE DI CALATABLANO  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 000852/2015 del 01/07/2015

Prot. 8968 del 10/07/15

https://webmail.amba.it/layout/origin/html/printMsg.html? v\_ =v4r...

Da "Avv. Claudio Fiume" <clafiume@tin.it>

A "poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it" <poliziamunicipale@calatabianopec.e-etna.it>

Data giovedì 9 luglio 2015 - 17:32

**Comune di Calatabiano - Associazione Animalista "New Ranch Dog Onlus" - reclamo  
avverso ordinanz acautelare del 22/04/2015**

---

Faccio seguito alle intese verbali intercorse in ordine a quanto in oggetto per rimmetterVi, in allegato alla presente, il preventivo richiestomi per la fase del reclamo.

Vi confermo che il provvedimento cautelare mi è stato comunicato a mezzo pec il 06/07 u.s. e che, dalla data predetta, decorrono gg. 15 per la proposizione del reclamo.


Vi invito, pertanto, ad adottare, entro il più breve termine, tutti i provvedimenti necessari al conferimento dell'incarico, facendomi tenere copia conforme della delibera di GM e convenzione che sarà mia cura restituire debitamente sottoscritta.

Nei precisare che il preventivo è stato redatto in applicazione degli assoluti minimi edittali, confermo che, in caso di rigetto del proponendo ricorso verrà richiesto unicamente il rimborso delle spese vive sostenute, salvo il pagamento dei compensi maturati per la fase cautelare.

Distinti saluti

Avv. Claudio Fiume

All.:c.s.



Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

[www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**Allegato(i)**

Associazione Animalista\_ Comune di Calatabiano.xls (29 Kb)

Catania, li 09/07/2015

Spett.le  
Comune di Calatabiano  
Piazza Vittorio Emanuele 32  
95011 Calatabiano (Ct)

P. IVA:02659940239

**Preventivo**

dei compensi dovuti al sottoscritto per le seguenti prestazioni professionali:  
Comune di Calatabiano c/Associazione Animalista "New Ranch Dog Club" ONLUS  
c/o Tribunale Civile di Catania  
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Scaglione: da 52.000,01 a € 260.000,00

Ns. rif. Str/15

Causale	Spese	Diritti e Onorari
Contributo Unificato	€ 147,00	
Diritti	€ 27,00	
Spese notifica	€ 12,00	
fase studio della controversia		€ 1.215,00
" introduttiva del giudizio		€ 572,00
" decisionale		€ 843,00
<b>Totale</b>	<b>€ 186,00</b>	<b>€ 2.630,00</b>

**Riepilogo:**

Anticipazioni spese	€ 186,00
Compensi	€ 2.630,00
Rimborso spese generali 15%	€ 394,50
<b>Totale</b>	<b>€ 3.024,50</b>
- CNPA 4 %	€ 120,98
<b>Totale imponibile</b>	<b>€ 3.145,48</b>
+ IVA 22%	€ 692,00
-Ritenuta d'acconto 20%	€ 604,90
<b>Somma netta da pagare</b>	<b>€ 3.418,58</b>

s.c.&o.

Per tutta l'opera prestata fino alla decisione del giudizio.

Avv. Claudio Fiume

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
L'Addetto  
\_\_\_\_\_

Il presente atto è stato  
pubblicato all'Albo, dal  
\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con il  
n. \_\_\_\_\_ del Registro  
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:**

a)  ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 14.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio:

li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria